

### Cassazione Civile – sez. I – Ordinanza 2 Luglio 2021 n. 18785

La predetta ordinanza trae origine da un caso concreto in cui, in sede di divorzio, veniva revocato l'obbligo di mantenimento del padre a favore della figlia maggiorenne per più ragioni: l'età della ragazza di ormai ventisei anni, la poca propensione allo studio e lo scarso impegno nel proseguire l'attività commerciale del padre.

A fronte dell'impugnazione, la Corte di Cassazione ritiene che il Giudice di secondo grado abbia correttamente esposto le motivazioni circa la revoca dell'assegno di mantenimento fondando la stessa sull'inerzia colpevole della figlia e sulla mancanza di un progetto formativo della stessa.

In particolare, l'accertamento dell'inerzia fondato sulla rinuncia all'offerta lavorativa del padre costituisce accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità

La Corte segnatamente osserva che:

*“deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione e al mercato del lavoro. Deve osservarsi, al riguardo, che la strutturale impossibilità di acquisire una capacità reddituale idonea a garantire almeno il grado minimo di autosufficienza economica, ove disancorata dai requisiti sopra illustrati, su cui poggia l'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti, confluisce negli obblighi alimentari”*

La valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione dell'obbligo va infatti valutata dal Giudice del merito caso per caso, avendo ad oggetto l'età, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché la complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto.

Elemento rilevante è infatti il raggiungimento di un'età (come quella della figlia in questione) dove il percorso formativo è concluso: là dove la mancanza di autosufficienza economica persista in assenza di ragioni specifiche, ciò costituisce indice di inerzia incolpevole.